



REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 56 del 25/09/2024 e ss.mm.ii.

Articolo 1 – Principi e criteri

1) In osservanza dei principi fissati dall'art. 117, comma 6, della Costituzione, dalle leggi ed in generale dall'ordinamento giuridico tributario, il Comune di Torre del Greco istituisce l'Imposta di Soggiorno a decorrere dall'anno 2025.

2) Il tributo è disciplinato nel rispetto dei criteri di gradualità fissati dalla legge per notte di soggiorno, al fine di finanziare interventi in materia di turismo.

Articolo 2 – Oggetto ed ambito di applicazione

1) Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 446/97, è la disciplina dell'imposta di soggiorno, in attuazione dell'art. 4 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23.

2) Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, la modalità di determinazione delle tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

3) Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Torre del Greco in materia di turismo, compresi la promozione turistica del territorio, anche attraverso le proprie tradizioni, e quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

4) Ogni anno, in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione, l'Amministrazione individua gli interventi da finanziare, parzialmente e/o totalmente, con il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno.

Articolo 3 – Presupposto d'Imposta

1) Presupposto d'imposta è il soggiorno per notte in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Torre del Greco, come definite dalla normativa in materia di turismo.

2) Le strutture ricettive sono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, ubicati nel territorio del Comune di Torre del Greco.

3) L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad

un massimo di 14 (quattordici) pernottamenti consecutivi. Si ha consecutività anche quando nello stesso soggiorno sono coinvolte più strutture ricettive.

Articolo 4 – Soggetto passivo

1) È soggetto passivo dell'imposta il cliente non residente che pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Torre del Greco e che non risulta iscritto nell'anagrafe del comune di Torre del Greco.

2) Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato; il gestore rilascia contestualmente al soggetto passivo quietanza delle somme riscosse.

3) Qualora il pagamento del soggiorno avvenisse successivamente, la struttura ricettiva dovrà comunque riversare al comune l'imposta di soggiorno relativa, secondo quanto previsto all'articolo successivo e secondo il principio di competenza e non di cassa.

4) Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 5- ter, della legge n.96/2017 di conversione con modificazioni del DL n. 50/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del DL 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

Articolo 5 – Determinazione dell'imposta

1) Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge. Entro i termini di approvazione del rendiconto della gestione, la Giunta presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione in merito agli interventi realizzati utilizzando i proventi derivanti dall'imposta.

2) L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, in strutture ricettive, situati nel territorio del Comune di Torre del Greco.

3) Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle"; per le residenze "turistico – alberghiere" e per le attività ricettive extralberghiere con una specifica tariffa deliberata dalla Giunta

Comunale.

4) Nel periodo di imposta intercorrente dal 1° gennaio fino all'approvazione della deliberazione delle tariffe relative al medesimo anno di imposta, ovvero in caso di mancata deliberazione delle tariffe, si applicano le tariffe deliberate dal Comune per il precedente anno di imposta.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1) I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, che rilascia quietanza delle somme riscosse.

2) L'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo che voglia assolvere l'imposta in luogo del gestore della struttura, dovrà versare il dovuto entro il giorno di avvio del soggiorno. Contestualmente ne darà comunicazione (generalità ospiti, numeri soggiorni e imposta versata) al Comune ed alla struttura ricettiva.

3) L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, ove compatibili. Le convenzioni dovranno definire, oltre agli obblighi del soggetto, anche le modalità di riversamento dell'imposta riscossa.

Articolo 7 – Esenzioni

1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; qualora il paziente fosse un minore o portatore di handicap non autosufficiente, l'esenzione è estesa ad entrambi i genitori accompagnatori;
- c) i pazienti in trattamento sanitario in day-hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale;
- d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla protezione civile e alla Croce Rossa che soggiornano per esigenze di servizio e non per servizi pagati in qualità di privati;
- e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza o a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità

pubbliche per finalità di soccorso umanitario;

f) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;

g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti a qualunque scuola, legalmente riconosciuta, con sede in Torre del Greco;

h) i rifugiati politici;

i) le persone disabili, con disabilità non inferiore all'80% certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, più un accompagnatore;

j) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo in viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva;

k) i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;

l) gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva, previa comunicazione al Comune di Torre del Greco;

m) le persone ospitate dalle strutture ricettive a titolo gratuito su richiesta dell'Amministrazione comunale o di altro ente pubblico (in tal caso previo preventivo assenso del Comune di Torre del Greco) per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino.

2) Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alle lett. b) e c) è la presentazione da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione della struttura sanitaria o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3) L'esenzione di cui alle lett. d) ed e) del comma 1 è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è dovuta alle circostanze previste.

4) Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett. g) è la presentazione da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione della struttura scolastica, attestante i requisiti.

5) L'esenzione di cui alla lett. h) del comma 1 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante lo status di rifugiato politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

6) L'esenzione di cui alla lett. i) è subordinata alla consegna di idonea certificazione.

7) L'esenzione di cui alle lett. j), k) ed l) è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

8) Il numero dei pernottamenti conteggiabili ai fini dell'esenzione sono tutti quelli finalizzati allo scopo indicato, quindi anche il pernottamento nella notte precedente.

Articolo 8 – Adempimenti ed Obblighi del Gestore struttura ricettiva

1) Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno mediante materiale informativo redatto almeno in italiano ed inglese.

2) Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del DL 34/2020, convertito in L. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

3) Ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter del DL 50/2017, come modificato dal DL 34/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi, è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

4) Il gestore della struttura di cui all'art. 3, del presente regolamento, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

A tal fine il gestore è tenuto a:

- a) dare informazione ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno, l'entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi;
- b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno al momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;
- c) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 7;
- d) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo predisposto a tal fine;

e) segnalare il rifiuto nel caso in cui l'ospite si rifiuti sia di versare l'imposta sia di compilare il modulo;

f) in concomitanza con l'inizio dell'attività devono richiedere l'iscrizione delle proprie strutture sul portale che verrà predisposto dal Comune;

g) trasmettere al Comune, con le procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale, una comunicazione trimestrale per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La suddetta comunicazione deve essere effettuata, sul portale predisposto dal Comune, entro il sedicesimo giorno del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre. I trimestri oggetto di comunicazione sono i seguenti: 01 gennaio - 31 marzo; 01 aprile - 30 giugno; 01 luglio - 30 settembre; 01 ottobre - 31 dicembre; La dichiarazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- il relativo periodo di permanenza (numero di pernottamenti complessivi);
- il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- il numero di pernottamenti esenti dal pagamento, in base al precedente articolo 7;
- il numero di pernottamenti non soggetti al pagamento dell'imposta;
- l'imposta dovuta;
- gli estremi del riversamento delle somme al Comune.

Anche i gestori delle strutture ricettive extralberghiere (bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose d'ospitalità, agriturismi), comprese le locazioni brevi, presenteranno la dichiarazione con cadenza trimestrale;

h) la dichiarazione trimestrale di cui alla precedente lettera g) va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento di imposta al Comune. Nelle more della predisposizione del portale, la dichiarazione va presentata in originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandola direttamente presso il Settore Tributi - Ufficio Imposta di Soggiorno del Comune di Torre del Greco unitamente al proprio documento di riconoscimento, oppure inviandola tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore unitamente al proprio documento di identità, oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) sottoscritta con firma digitale;

i) riversare, per ciascuna struttura ricettiva, al Comune, entro le medesime scadenze di cui alla precedente lettera g), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione, tramite procedure di pagamento on-line

PagoPA. Qualora ciò non fosse possibile si potrà procedere al riversamento mediante bonifico sull'apposito conto corrente, intestato al Comune di Torre del Greco e dedicato all'Imposta di Soggiorno. In tal caso la causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione o ragione sociale e codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il riversamento;
- la dicitura “versamento imposta di soggiorno”;
- mese ed anno di riferimento.

Salvo intervenute modifiche legislative ed altre forme o modalità di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale, se gli importi dovuti sono di scarsa entità, il versamento si può eseguire quando il gettito supera la soglia di € 10,00, fermo restando la compilazione della dichiarazione trimestrale di cui alla precedente lettera g).

I versamenti e le dichiarazioni vanno resi in modo distinto per ciascuna struttura ricettiva anche nel caso di più strutture aventi lo stesso gestore.

Per i soggiorni effettuati a cavallo del mese il versamento va fatto in relazione al mese in cui il soggiorno termina.

5) In caso di mancato pagamento da parte del cliente soggetto passivo d'imposta, il gestore della struttura ricettiva è comunque tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

6) Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune, in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

Articolo 9 – Attività di controllo e di accertamento dell'Imposta

1) Il Comune effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno.

2) Il gestore è tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione o della Società eventualmente incaricata della riscossione del tributo, atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

3) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

4) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:

a) invitare i soggetti passivi e i Responsabili dell'Imposta di Soggiorno ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti l'imposta applicata e pagata ed i versamenti effettuati al Comune;

b) inviare ai Responsabili dell'Imposta di Soggiorno questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati;

c) effettuare sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale;

d) avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del tributo introdotti dall'art.13 – quater del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L.28/6/2019 n. 58.

5) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al "Responsabile del riversamento dell'Imposta di soggiorno" un apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi da 792 a 804 della Legge 160/2019.

Articolo 10 – Sanzioni

1) Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori – fatte salve le responsabilità di natura penale – sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

2) Per le violazioni all'obbligo di mancata iscrizione di cui alla lettera f) dell'articolo 8 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.

3) Per le violazioni all'obbligo di informazione di cui alla lettera a) dell'articolo 8 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

4) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la

sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

5) Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dal DL 34/2020, convertito in legge 77/2020.

6) Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la "sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8) Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12 – Rimborsi

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Torre del Greco, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 200,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13 – Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore nel rispetto delle disposizioni e dei tempi di pubblicazione previsti dall'art.15 bis, comma 15 –quater, del D.L.34/2019, che ha integrato l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 15 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, in quanto compatibili.